



1. Condizioni generali

Le presenti condizioni generali regolano tutti i rapporti di compravendita presenti e futuri intercorrenti tra le parti nei quali Ion Science Italia S.r.l. assume la qualifica di venditore.

2. Deroghe

Eventuali deroghe alle presenti condizioni non avranno alcun valore, né a fini sostanziali né a fini probatori, se non stipulate espressamente per iscritto.

3. Prezzi

- a) I prezzi di vendita sono fissati dal venditore e portati a conoscenza dell'acquirente con le modalità che questo ritenga opportuno.
- b) I prezzi riportati sui listini o cataloghi non vincolano la Ion Science Italia S.r.l. che potrà, quindi, modificarli in qualsiasi momento, senza onere di dare preavviso di tali aumenti all'acquirente.
- c) Tutti i prezzi si intendono sempre al netto di I.V.A. ed altre tasse, imposte ed oneri doganali o di frontiera (nel caso in cui escano dall'Italia), imballi, spese di spedizione e di trasporto, spese di assicurazione.
- d) I prezzi si intendono comprensivi di imballo standard e non comprendono imballi speciali, l'eventuale refrigerazione richiesta dalla natura dei prodotti, le installazioni, il collaudo e le verifiche ambientali.

4. Preventivi

- a) Tutti i preventivi formulati da Ion Science Italia S.r.l. si intendono regolati dalle presenti Condizioni Generali, salvo deroghe contenute in apposite pattuizioni di cui al preventivo stesso.
- b) I prezzi riportati sui preventivi scritti rimangono fermi per 60 giorni dalla data del preventivo salvo quanto diversamente specificato per iscritto. Le quotazioni riportate nel preventivo e sottoposte al cliente devono intendersi ad esclusivo scopo informativo e pertanto non costituiscono proposta ai sensi dell'art. 1325 del C.C. Tali preventivi non sono pertanto vincolanti per Ion Science Italia S.r.l. salvo espressa menzione che trattasi di "proposta di vendita".

5. Garanzia

- a) Il venditore garantisce la conformità di quanto fornito a quanto espressamente concordato. Il venditore garantisce che la cosa venduta è immune da vizi che la rendono inidonea all'uso cui è destinata o ne diminuiscono il valore in modo apprezzabile (art. 1490 c.c.).
- b) Il venditore garantisce inoltre il buon funzionamento delle apparecchiature e strumentazioni per una durata di dodici mesi dalla consegna dei beni, salvo quanto diversamente pattuito con l'acquirente. Non sono coperti da tale garanzia i prodotti o le parti soggette per loro natura a consumo, singolarmente forniti o facenti parte delle apparecchiature.
- c) Eventuali speciali usi ai quali devono essere destinati i prodotti devono essere dettagliati per iscritto al venditore da parte dell'acquirente in occasione della conclusione del contratto. Il compratore non potrà mai fare affidamento sulla competenza o sulla capacità di valutazione del venditore.
- d) Per far valere la garanzia per vizi, l'acquirente ha l'onere di provare di avere effettuato un corretto uso, manutenzione e conservazione dei prodotti e di non averli modificati o riparati senza il consenso del venditore. Il compratore decade dalla garanzia nel caso in cui intervenga su parti interne allo strumento con manomissioni, nonché nel caso in cui non rispetti le specifiche istruzioni riportate nel manuale d'uso del produttore o in altri documenti.
- e) L'onere dell'accertamento dei vizi incombe sull'acquirente.
- f) La garanzia per tali vizi comprende: la conformità alle eventuali specifiche espressamente dichiarate. La garanzia per tali vizi non garantisce: modifiche costruttive - aspetto esteriore - l'ottenimento di risultati positivi su applicazioni speciali dell'acquirente non espressamente esplicitate - danni provocati da cause accidentali, smontaggio di parti interne, uso improprio o errato dello strumento o di sue parti, collegamenti errati o difettosi con altre unità, errata alimentazione elettrica o di gas, mancato collegamento a terra, condizioni ambientali che possono compromettere lo stato di conservazione delle parti, calamità naturali.
- g) Il venditore, in un termine ragionevole, avuto riguardo dell'entità della contestazione, è tenuto, a suo insindacabile giudizio e scelta, ad una delle seguenti attività in via alternativa:
 - I. a fornire gratuitamente, franco domicilio dell'acquirente, prodotti dello stesso genere e quantità di quelli risultati difettosi o non conformi rispetto a quanto pattuito: il venditore può in tal caso esigere, a spese dell'acquirente, la resa dei prodotti difettosi che diventano di sua proprietà. I costi di manodopera (anche per smontaggio e montaggio) ed i materiali di consumo sono sempre a carico dell'acquirente;
 - II. a riparare a proprie spese il prodotto difettoso e modificare quello non conforme al pattuito, effettuando le suddette operazioni presso i propri stabilimenti; in tali casi tutti i costi relativi al trasporto dei prodotti dovranno essere sopportati dall'acquirente;
 - III. a dichiarare per iscritto la restituzione del prezzo contro restituzione dei prodotti forniti.
- h) Qualora l'acquirente ritenga il prodotto acquistato non conforme al pattuito, potrà rendere la merce solo dopo avere avuto una esplicita autorizzazione del venditore in tal senso. Quest'ultimo provvederà quindi, come riterrà opportuno, alla verifica del prodotto, impartendo, se del caso, istruzioni per il corretto impiego del prodotto.
- i) La garanzia di cui al presente articolo è assorbente e sostitutiva delle garanzie legali per vizi e conformità ed esclude ogni altra possibile responsabilità del venditore comunque originata dai prodotti forniti; in particolare l'acquirente non potrà avanzare altre richieste di risarcimento del danno; anche per cali di produzione o impossibilità di rispettare ordini, di riduzione del prezzo o di risoluzione del contratto. **Decorso il termine pattuito della garanzia nessuna pretesa potrà essere fatta valere nei confronti del venditore.**
- j) Il venditore è responsabile per danni a persone o cose, originati dai prodotti venduti, solo in caso di sua provata negligenza nella fabbricazione dei prodotti stessi. In nessun caso potrà essere ritenuto responsabile per danni indiretti o consequenziali, perdite di produzione o mancati prodotti.
- k) Qualora in deroga ai punti precedenti, il venditore fosse tenuto a risarcire eventuali danni all'acquirente, tale risarcimento non potrà mai superare il prezzo dei prodotti contestati.

6. Apparecchiature in conto visione

- a) Per le apparecchiature in conto visione valgono le stesse garanzie e riserve di cui al precedente articolo. Tali condizioni decorrono dalla data della bolla di accompagnamento e terminano alla data del documento accompagnatorio di reso.
- b) L'accettazione di un apparecchio in conto visione comporta l'assunzione totale ed incondizionata di responsabilità da parte del cliente nei confronti della società per furti, incendi e danni di qualsiasi natura e causa che possano coinvolgere l'apparecchiatura. A questo proposito, chi accetta un apparecchio in conto visione accetta di essere sottoposto ai medesimi obblighi e alle medesime responsabilità del depositario così come contemplate nel Codice Civile.



- c) Chi accetta un'apparecchiatura in conto visione deve provvedere a sopportare i costi relativi ai prodotti consumabili necessari per il funzionamento e l'uso dello strumento stesso.
7. Apparecchiature in noleggio
- a) Chi desidera noleggiare un'apparecchiatura è soggetto alle condizioni generali di noleggio che verranno fornite per l'occasione contestualmente all'offerta.
8. Installazione e collaudo
- a) Tutte le apparecchiature vengono collaudate dalla società prima della spedizione.
- b) Se pattuito, la società provvederà all'installazione ed al collaudo delle apparecchiature presso il Cliente, addebitandone le spese salvo diverso accordo. L'installazione ed il collaudo avverranno, in accordo col Cliente, entro 30 giorni lavorativi dalla data di consegna.
- c) Qualora il collaudo non possa avvenire per causa indipendente dalla volontà del venditore, il termine del pagamento decorrerà sempre dalla data di consegna, anche se inizialmente le parti avessero convenuto come dies a quo la data del collaudo. In questo caso, le eventuali spese aggiuntive causate dalla necessità di effettuare il collaudo in altra data indicata dall'acquirente, saranno a completo carico dell'acquirente.
- d) Nel caso il cliente proceda di propria iniziativa all'installazione, egli si assumerà implicitamente ogni rischio di danno che possa derivare alla macchina a seguito dell'installazione e sarà facoltà della società addebitare al cliente eventuali spese di intervento per riparazioni o sostituzioni.
9. Accettazione delle merci
- a) Ogni prodotto fornito al cliente si intenderà accettato salvo che da parte della società venga ricevuto reclamo scritto entro 8 giorni dalla consegna.
- b) L'uso di un prodotto da parte del cliente costituisce sempre accettazione tacita del prodotto. Nel caso l'uso avvenga prima dell'installazione e collaudo pattuito, potranno decadere le condizioni di garanzia.
10. Denuncia dei vizi.
- a) L'acquirente deve esaminare i prodotti immediatamente e denunciare eventuali vizi palesi entro 8 giorni dalla data di ricevimento attestata dalla bolla di consegna a pena di decadenza.
- b) L'acquirente deve denunciare eventuali vizi occulti entro 8 giorni dalla scoperta. Incombe sull'acquirente provare il giorno di scoperta. Trascorsi 60 giorni dalla consegna l'acquirente non potrà più far valere per alcun motivo vizi occulti.
- c) Prima di effettuare qualunque operazione in garanzia, il venditore ha diritto di esaminare o far esaminare i prodotti contestati.
- d) La denuncia dei vizi deve essere fatta dall'acquirente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, oppure a mezzo fax, di cui andrà conservato il rapporto di consegna.
- e) La denuncia deve contenere l'elenco dettagliato dei pretesi vizi ed ogni altra indicazione utile per la loro valutazione. In particolare dovrà contenere: numero di matricola del prodotto, data di ricevimento, data di riscontro dei vizi, rapporto analitico con indicate le condizioni operative.
- f) In mancanza dei requisiti suddetti, ai reclami non potrà collegarsi efficacia alcuna.
- g) Qualora il reclamo per vizi risulti infondato, l'acquirente dovrà rimborsare al venditore tutte le spese sostenute sia per accertare i vizi sia per dare corso alla garanzia.
11. Consegna parziale
- a) In caso che il venditore effettui solo una consegna parziale dei prodotti entro il periodo contrattuale, l'acquirente non potrà chiedere la risoluzione del contratto.
12. Ritardi nella fornitura.
- a) In caso di ritardata consegna l'acquirente potrà annullare la parte dell'ordine non consegnata solo dopo aver comunicato al venditore, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, tale sua intenzione e dopo avergli accordato quindici giorni feriali a partire dal ricevimento di tale comunicazione, entro i quali il venditore potrà consegnare tutti i prodotti specificati nel sollecito e non ancora consegnati. E' comunque esclusa qualsiasi responsabilità per danni derivanti da ritardo o mancata consegna totale o parziale.
13. Pagamenti.
- a) I pagamenti avverranno con rimessa diretta a 30 giorni data fattura netto, salva diversa pattuizione tra le parti. Eventuali pagamenti fatti ad agenti, rappresentanti o ausiliari di commercio del venditore non si intendono effettuati finché le relative somme non pervengano al venditore.
- b) Eventuali contestazioni o controversie circa le forniture non autorizzano il cliente a ritardare l'effettuazione dei pagamenti alle scadenze pattuite.
- c) Qualsiasi ritardo o irregolarità del pagamento dà al venditore i seguenti diritti:
- Diritto di sospendere le forniture, incluso le prestazioni di servizio di assistenza su apparecchiature fuori garanzia (ancorché le stesse non siano coperte da contratto di assistenza);
 - Diritto di risolvere i contratti in corso, anche se non relativi ai pagamenti in questione;
 - Diritto al risarcimento di eventuali danni.
14. Interessi.
- a) Qualunque ipotesi di ritardo dell'acquirente nel pagamento del prezzo darà diritto al venditore, senza necessità di costituzione in mora, di pretendere interessi nella misura del tasso ufficiale di sconto italiano vigente al momento della scadenza del pagamento, maggiorato di sei punti percentuali.
15. Riserva di proprietà
- a) Nel caso in cui il pagamento debba essere effettuato - in tutto o in parte - dopo la consegna, i prodotti consegnati restano di proprietà del venditore sino al momento del completo pagamento del prezzo.
- b) L'acquirente è tenuto a prestare gratuitamente l'opera necessaria per la costituzione di tale riserva di proprietà.
- c) Eventuali ratei pagati saranno trattenuti dal venditore quale compenso forfettario per l'uso del bene.
16. Interpretazioni e modifiche.
- a) Ogni modifica o integrazione fatta dalle parti ai contratti cui si applicano le presenti condizioni generali, dovrà essere effettuata per iscritto, pena la nullità.
- b) Eventuali variazioni alle condizioni contrattuali concordate tra le parti non costituiscono novazione del contratto, salva espressa volontà in questo senso, risultante per iscritto.



- c) Qualora l'autorità giudiziaria dovesse ritenere nulle alcune delle presenti condizioni generali, le rimanenti continueranno ad avere valore.
17. Clausola compromissoria.
a) Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti circa la esecuzione e l'adempimento del presente contratto, unico foro competente è quello in cui ha sede il venditore.

DATA, TIMBRO E FIRMA

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. si approvano specificatamente le clausole 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,1

